



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT
Servizio Sociale**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI

(05.10.2023 - 04.10.2026)

CUI S80004870921202200018 CIG 9804976A27

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio Educativo Territoriale, di seguito denominato **SET**, rivolto ai minori e alle famiglie residenti nel Comune di Assemini e si articola in tre tipologie d'intervento:

- a) **Servizio educativo individualizzato**
- b) **Centro diurno minori**
- c) **Spazio DSA**

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi 36, presumibilmente dal 05/10/2023 al 04/10/2026.

La durata del contratto potrà essere estesa fino a completa resa del monte ore previsto. L'appalto decorrerà dalla data di inizio del servizio, disposto nelle forme previste per legge, dal Responsabile dell'Area socioculturale, Istruzione e Sport anche sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto.

Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata massima di 12 (dodici) mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 3 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

a) **SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

Destinatari: minori da zero a 18 anni e i loro nuclei familiari in situazione di vulnerabilità e di rischio socio-ambientale tali da incidere negativamente sulla crescita del minore, bisognosi di intervento per prevenire lo svantaggio e la disuguaglianza sociale

Finalità del servizio:

- Affiancare il minore in difficoltà nella scoperta delle proprie potenzialità e nel migliorare le sue capacità relazionali, sia nel gruppo dei pari che nel contesto sociale e familiare;
- Accompagnare le famiglie al fine di attivare le risorse educative genitoriali e degli adulti di riferimento per rispondere ai bisogni evolutivi del minore e garantire maggior benessere familiare
- Collaborare con le scuole, i servizi sociosanitari del territorio, le associazioni sportive e di volontariato in un'ottica di progettazione comune e di lavoro di rete
- Attivare interventi educativi, di sostegno psicologico e di animazione a favore dei minori e delle famiglie e del loro ambiente di vita, in un'ottica di ascolto dei bisogni del minore e di partecipazione attiva del nucleo familiare al processo di aiuto

Orario del servizio: Durante l'anno scolastico dal lunedì al venerdì, prevalentemente in orario pomeridiano. Nel periodo estivo le attività socio-educative e di animazione potranno essere realizzate nell'arco di tutta la giornata e saranno rivolte alla generalità dei minori residenti.

Monte ore e organico minimo richiesto: il servizio consta di **almeno 6624** ore annuali di cui **5760** ore espletate da almeno **6** educatori professionali e **864** ore di consulenza psicologica, con riserva di variazione, in più o in meno, secondo le esigenze effettive, ai sensi dell'art.106 del decreto legislativo n. 50/2016.

b) **CENTRO DIURNO MINORI**

Destinatari: minori fra i 6 e i 14 anni residenti nel Comune di Assemini le cui famiglie, in situazione di vulnerabilità e/o a causa di problematiche sanitarie, hanno difficoltà ad esercitare la funzione educativa.

Finalità del servizio:

- Prevenzione dello svantaggio e disuguaglianza sociale, accompagnando il minore in difficoltà nel processo di maturazione globale, con particolare attenzione all'area relazionale e dell'autonomia, ai problemi del comportamento e all'inserimento scolastico;
- Sostegno al nucleo familiare in difficoltà per il recupero delle funzioni genitoriali necessarie a garantire al minore un armonico sviluppo psicofisico

Orario del servizio: Durante l'anno scolastico dal lunedì al venerdì all'interno dell'orario 15.00 – 19.00. Nel periodo estivo le attività socio-educative e di animazione potranno essere realizzate nell'arco di tutta la giornata e saranno rivolte alla generalità dei minori residenti.

Monte ore e organico minimo richiesto: il servizio consta di almeno **3168** ore annuali di **1920** ore espletate da almeno **2** educatori professionali, **864** ore di coordinamento pedagogico per tutto il SET e supporto pedagogico alle famiglie e **384** ore espletate da personale ausiliario con riserva di variazione, in più o in meno, secondo le esigenze effettive, ai sensi dell'art.106 del decreto legislativo n. 50/2016.

c) SPAZIO DSA

Destinatari: minori fra i 6 e i 14 anni residenti nel Comune di Assemini con diagnosi di DSA e con bisogni educativi speciali (BES) appartenenti a nuclei familiari con carenze socio-educative.

Finalità del servizio: Offrire uno spazio di sostegno e di potenziamento delle abilità ai minori con diagnosi di DSA e con bisogni educativi speciali (BES), al fine di rafforzarne l'autonomia, favorire il percorso di crescita e contrastare la dispersione scolastica

Orario del servizio: Durante l'anno scolastico in orario pomeridiano negli orari di apertura del Centro Diurno Minori. Nel periodo estivo le attività socio- educative e di animazione potranno essere realizzate nell'arco di tutta la giornata e saranno rivolte alla generalità dei minori residenti.

Monte ore e organico minimo richiesto: il servizio consta di almeno **1344** ore annuali espletate da almeno due operatori (educatore professionale, pedagogista, psicologo) adeguatamente formati con competenze specifiche per i DSA, con riserva di variazione, in più o in meno, secondo le esigenze effettive, ai sensi dell'art.106 del decreto legislativo n. 50/2016.

ART. 4

PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE E RACCORDO CON ALTRI SERVIZI E INTERVENTI

La ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà curare, assumendosi in proprio la responsabilità, la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Capitolato speciale d'appalto, compresi gli eventuali interventi integrativi e/o innovativi approvati in sede di gara.

Gli interventi realizzati dovranno raccordarsi con tutte le azioni a favore dei minori previste nel territorio e promosse dagli altri servizi, dalle istituzioni e dalle organizzazioni di volontariato, al fine di favorire l'inclusione sociale dei minori e prevenire fenomeni di emarginazione e disagio, nell'ottica del lavoro di rete.

Costituisce obbligo della ditta aggiudicataria:

- Collaborare costantemente con la stazione appaltante, il Servizio Sociale, i Servizi Sanitari locali e le altre istituzioni coinvolte;
- Garantire il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle società sportive e culturali del territorio
- Informare i referenti della stazione appaltante circa gli interventi effettuati e le problematiche riscontrate, nell'ottica di un miglioramento costante del servizio.

ART. 5

LUOGHI DI INTERVENTO

L'intervento educativo individualizzato potrà essere reso in sede domiciliare o extradomiciliare, secondo quanto previsto nel programma educativo individualizzato elaborato dall'équipe (assistente sociale comunale, pedagogista coordinatore ed educatore incaricato) oltre che presso la sede del Centro Diurno Minori.

La sede del **Centro Diurno Minori** e dello **Spazio DSA** è l'Asilo Nido comunale, negli spazi destinati allo scopo in orario pomeridiano. Le attività socio-educative di animazione estiva si svolgeranno nelle sedi scolastiche cittadine individuate annualmente.

ART. 6

COMPITI DEL PERSONALE

Il **Coordinatore** pedagogista del servizio in oggetto, individuato dalla Ditta affidataria, avrà il compito di coordinare le attività degli educatori in particolare per:

- La predisposizione del progetto educativo individualizzato in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e la famiglia;
- l'individuazione, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, delle caratteristiche professionali dell'educatore a cui affidare l'intervento educativo per il singolo minore e la sua famiglia;
- l'attivazione del percorso di sostegno educativo;
- la partecipazione alle riunioni d'équipe interna fra tutti gli operatori del SET e alle riunioni d'équipe interdisciplinare con gli altri servizi coinvolti nei progetti a favore dei nuclei familiari assegnati;
- l'invio delle relazioni trimestrali redatte su ogni singolo minore dall'operatore preposto;
- il trattamento di ogni problema organizzativo del SET che dovesse presentarsi per ciascuno dei minori assegnati e per la gestione generale del servizio stesso.

Inoltre il pedagogo svolgerà interventi di supporto genitoriale alle famiglie secondo quanto previsto nel progetto educativo d'intervento a favore delle famiglie e dei minori destinatari del servizio.

Nel SET l'**educatore professionale** ha i seguenti compiti:

- svolgere attività educativa qualificata, funzionale al sostegno e all'accompagnamento del minore e del nucleo familiare in difficoltà, in un'ottica di partecipazione e promozione delle risorse del nucleo stesso;
- operare per la realizzazione del progetto educativo, in costante collaborazione con il Coordinatore del servizio e con gli altri servizi/soggetti coinvolti nel progetto e proporre tempestivamente eventuali modifiche ritenute importanti;
- collaborare attivamente alle valutazioni in itinere e finali, anche attraverso la produzione di documentazione concordata con il Coordinatore del Servizio;
- partecipare alle riunioni di équipe del SET per il monitoraggio costante sul progetto educativo a lui affidato;
- se richiesto, partecipare agli incontri con la scuola e con gli altri servizi coinvolti nel progetto di aiuto alla famiglia.

Le attività svolte dall'educatore con il minore variano a seconda del progetto educativo predisposto dall'équipe con il costante coinvolgimento della famiglia. La durata degli interventi dipende dalla valutazione sul singolo caso e dalle verifiche effettuate in sede di équipe.

I compiti dello **psicologo** si articolano nel seguente modo:

- consulenza per l'Area minori del Servizio Sociale comunale
- indagini psicosociali sui nuclei familiari in carico al servizio sociale, in collaborazione con il servizio sociale comunale
- partecipazione alle riunioni d'équipe del SET e alle équipe multidisciplinari con gli altri servizi del territorio coinvolti nei progetti di sostegno alle famiglie
- interventi di sostegno psicologico a favore dei minori e/o del nucleo familiare, inseriti nel progetto educativo d'intervento in relazione ai singoli casi
- predisposizione di relazioni psicosociali a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria

ART. 7

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

La Ditta aggiudicataria dovrà, come stabilito nel bando di gara, avvalersi delle seguenti figure professionali:

- Pedagogista coordinatore:

Laurea in Pedagogia o Laurea specialistica in Scienze dell'educazione con almeno tre anni di esperienza lavorativa certificabile come coordinatore nell'ambito dei servizi socio-educativi per minori svolti a favore di Enti pubblici.

- Psicologo:

Laurea Specialistica in Psicologia, iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi, con almeno tre anni di esperienza lavorativa certificabile come psicologo nell'ambito dei servizi socio-assistenziali svolti a favore di Enti pubblici.

Educatore professionale:

- Laurea in Pedagogia o Laurea Specialistica in Scienze dell'Educazione con almeno tre anni di esperienza lavorativa certificabile come educatore nell'ambito dei servizi socio-educativi per minori svolti a favore di Enti pubblici

Ausiliario

- Non è prevista nessuna qualificazione

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune di Assemini, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori, corredato dai titoli posseduti e dal curriculum professionale di ognuno.

Nel caso in cui uno o più operatori non fossero in possesso dei requisiti prescritti, la ditta aggiudicataria dovrà proporre tempestivamente un nominativo in sostituzione.

L'esperienza lavorativa deve risultare da idonea documentazione, ovvero mediante dichiarazione di responsabilità resa nei termini di legge.

L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, perciò nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

La ditta garantisce che tutto il personale abbia i requisiti minimi richiesti e che tutto il personale impiegato per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto è di comprovata moralità, in possesso dei titoli di studio richiesti, competenze e professionalità adeguati con i profili dichiarati. Il personale impiegato nei servizi al pubblico deve avere le attitudini alle relazioni interpersonali e, nell'espletamento del servizio, si uniformerà alle norme e alle disposizioni interne dell'Ente appaltante.

ART. 8 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

In caso di assenza del proprio personale, la Ditta aggiudicataria assicura il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale in possesso della stessa qualifica e della medesima esperienza richiesta in sede di gara.

Limitatamente alle attività socio-educative e di animazione previste nel presente capitolato per il periodo estivo, è consentita la sostituzione della figura dell'educatore professionale assente o l'impiego aggiuntivo di altri operatori in possesso della qualifica inferiore di animatore socioculturale, con corso di formazione professionale post diploma superiore. In tal caso verrà corrisposto quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, secondo il suo livello di inquadramento.

In caso di sostituzione definitiva dell'operatore, la stazione appaltante e la Ditta aggiudicataria concorderanno le modalità della sostituzione.

Qualora l'ente appaltante dovesse accertare che un operatore non si è inserito adeguatamente nell'ambito familiare, sottopone il caso al referente Coordinatore della ditta aggiudicataria nell'ottica di trovare soluzioni sul piano metodologico- professionale.

Qualora l'ente appaltante dovesse richiedere la sostituzione dell'operatore a seguito dell'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati nello svolgimento dell'attività educativa, in base a riscontri oggettivi, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedervi tempestivamente in seguito all'evento che ne ha determinato la necessità.

Resta chiaro e inteso che l'operatore in sostituzione dovrà avere i medesimi requisiti professionali richiesti in sede di gara.

ART.9 DOTAZIONE STRUMENTALE

I locali destinati ad ospitare il Servizio **Centro Diurno minori** e **Spazio DSA** sono dotati degli arredi necessari per lo svolgimento delle attività. Il materiale di facile consumo e le attrezzature, il telefono cellulare e il computer, stampanti e rete internet dovranno essere forniti dall'affidatario del Servizio.

ART. 10 REFERENTE PER I RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE

La Ditta affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un referente del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, designato a **coordinare** le attività oggetto del presente appalto quale interlocutore unico della stazione appaltante, responsabile per ogni problema relativo al servizio. Esso **dovrà essere rintracciabile telefonicamente negli orari delle attività al fine di assicurare le necessarie comunicazioni fra il Servizio Sociale Comunale e gli operatori del servizio in oggetto.**

In caso di assenza, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare immediatamente all'Ufficio del Servizio Sociale il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

ART. 11 COMPORAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

Il personale impiegato è tenuto alla riservatezza e deve attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio e a quello professionale, ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

Gli operatori chiamati a svolgere il servizio oggetto dell'appalto, devono attenersi a quanto segue:

- attuare i progetti e le azioni d'intervento definite con la stazione appaltante;
- registrare le presenze e la partecipazione alle diverse iniziative;
- produrre relazioni e report sull'attività svolta;
- curare la documentazione richiesta;
- non apportare modifiche all'orario di lavoro, né al calendario assegnato e comunicato al Servizio Sociale, senza formale autorizzazione da parte dello stesso per il tramite del Coordinatore della ditta aggiudicataria;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto;

- divieto di richiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto della stazione appaltante.

ART. 12 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, decurtato dello 0,50% dell'importo netto, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016, avverrà per stati di avanzamento mensili, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione di regolare fattura elettronica al Comune di Assemini.

La fattura potrà essere presentata solo successivamente a:

- 1) consegna da parte della Ditta Esecutrice delle schede mensili attestanti i giorni, gli orari e l'attività svolta per ciascun operatore entro 5 giorni dal termine del mese di esecuzione; le schede mensili devono essere accompagnate da un prospetto riassuntivo delle ore svolte, che la Ditta consegnerà in duplice copia; una delle copie del prospetto riepilogativo sarà controfirmata e restituita all'Aggiudicatario insieme all'attestazione di conformità;
- 2) sottoscrizione dell'attestazione di conformità in corso di esecuzione, da redigersi nei modi e nei termini previsti dall'articolo 102 del Decreto Legislativo n. 50/2016, entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni mensili;
- 3) emissione del certificato di pagamento, da parte della Stazione Appaltante.

Nella fattura dovrà essere specificato il numero di ore di servizio eseguite, distinte per figura professionale, e il costo complessivo del servizio.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

L'Appaltatore non indicherà nelle fatture mensili l'importo della ritenuta dello 0,5%. L'importo delle ritenute a garanzia assumerà rilevanza ai fini IVA e, di conseguenza, dovrà essere fatturato nel momento in cui, a seguito della verifica di conformità finale, potrà essere corrisposto all'appaltatore, previa verifica di inadempienze accertate in base al Documento unico di regolarità contabile.

ART. 13 CONTRATTI DI LAVORO E CLAUSOLA SOCIALE

Gli operatori impiegati dalla Ditta avranno rapporti di lavoro con l'Appaltatore, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con la Stazione Appaltante. Restano, quindi, ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale.

L'Aggiudicatario si impegna a:

- a) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato, applicando per i propri dipendenti tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi integrativi di settore, assumendo l'onere contributivo degli educatori impegnati nella gestione dei servizi nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza; nel caso in cui l'appaltatore sia un'impresa cooperativa la stessa non può richiedere l'obbligatorietà del versamento della eventuale quota associativa;
- b) applicare nei confronti dei propri dipendenti (se Cooperativa anche nei confronti dei Soci) occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
- c) dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;

d) rispettare l'obbligo derivante dall'applicazione del Decreto legislativo n. 39 del 2014, articolo 2, relativo all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale per l'impiego di lavoratori che svolgono attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice Penale.

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di gestione previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera. A tal fine l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le norme previste dalla Contrattazione Collettiva di categoria in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante, nonché del Codice dei Contratti, Decreto Legislativo n. 50/2016. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta.

Tali obblighi permangono anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.

ART. 14

OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'Appaltatore si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire i rischi da infortunio e di responsabilità civile degli utenti coinvolti nelle attività del presente appalto, per danni subiti o provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con un massimale di almeno € 1.000.000,00.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto.

L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.

Copia della polizza/e assicurativa dovrà essere presentata a l'Aggiudicatario prima della stipula del contratto.

L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del servizio in appalto.

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Appaltatore assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni) compreso quanto contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato al presente capitolato, ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

A tal fine l'Appaltatore si impegna a presentare prima dell'inizio del servizio una dichiarazione del legale rappresentante con la quale attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

L'Appaltatore si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

L'Appaltatore e ogni operatore impiegato nel servizio sono soggetti al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62/2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del medesimo.

ART. 15 VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Competono al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la vigilanza ed il controllo delle attività, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio, degli atti di gara, del contratto e della normativa vigente, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2019, articolo 102, comma 2.

La vigilanza viene compiuta dalla Stazione Appaltante attraverso:

- riunioni di monitoraggio con il Coordinatore dell'équipe, a cadenza trimestrale
- riunioni di monitoraggio con l'équipe, a cadenza settimanale
- verifica periodica del materiale documentario prodotto
- verifica a sorpresa sull'applicazione dei contratti di lavoro
- verifiche dirette delle prestazioni, anche di presenza, durante il loro svolgimento

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige report delle verifiche, secondo uno schema standardizzato approvato dalla Stazione Appaltante.

ART. 16 RISOLUZIONE DELL'APPALTO

Qualora nel corso dell'appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto d'appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, la Stazione Appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta affidataria o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

Oltre a quanto previsto dall'art.1433 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto le seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti di idoneità;
- b) apertura di una procedura fallimentare a carico dell'impresa appaltatrice;
- c) messa in liquidazione dell'impresa appaltatrice;
- d) non ottemperanza alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
- e) mancato avvio del servizio nel termine fissato, ovvero abbandono o interruzione o sospensione o effettuazione con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- f) gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale;
- g) inadempienza nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e inosservanza delle norme in materia;
- h) grave inosservanza delle norme in materia igienico-sanitaria;
- i) manifestarsi di recidive nelle penalità di cui all'art. 17 del presente capitolato.

Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) del presente articolo, per le quali la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con nota scritta ai sensi di legge.

Rimane, comunque, in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 17 del presente Capitolato Speciale.

ART. 17 PENALITA'

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, nonché le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00. L'Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:

penale di € 200,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero
penale di € 500,00 per ogni mancata esecuzione del singolo servizio giornaliero
penale di € 500,00 per ogni mancata sostituzione dell'operatore per ogni singolo servizio
penale di € 500,00 per ogni giorno di servizio prestato con personale privo dei requisiti richiesti
penale di € 250,00 per ogni mancato avvio di servizio secondo le modalità e i tempi indicati dal Comune
penale di € 200,00 per ogni violazione della normativa sulla privacy, fatte salve sanzioni più gravi derivanti da interventi di altre Autorità

ART. 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO. SUBAPPALTO. RECESSO.

È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

È, altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento di quanto già eseguito dall' Appaltatore.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di 20 giorni e secondo le modalità indicate nel Codice degli Appalti.

ART. 19

RESPONSABILITA'

La Ditta appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti, ed eventualmente all'Amministrazione Comunale, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. La Ditta appaltatrice è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

ART. 20

CONTROVERSIE

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le prescrizioni vigenti, anche non richiamate all'interno del presente capitolato o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'appalto.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il giudizio sarà demandato al Tribunale Civile del Foro di Cagliari, con esclusione del collegio arbitrale.

ART. 21

PRIVACY

L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante per finalità strettamente collegate alle finalità dell'appalto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Si informano i Concorrenti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti, anche giudiziari, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte.

Ai Concorrenti sono garantiti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 23 del Regolamento UE 2016/679.

I dati sono utilizzati all'interno della Stazione Appaltante nell'ambito della procedura di gara e comunicati all'esterno ai richiedenti aventi diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, a Enti Pubblici intervenienti nella procedura di gara o per specifici adempimenti normativi.

I dati saranno conservati presso la Stazione Appaltante fino al 31.12.2029.

Il titolare del trattamento è il Comune di Assemini (protocollo@pec.comune.assemini.ca.it)

Il Responsabile della protezione dei dati è Dasein Srl dasein@legalmail.it

Per quanto riguarda il rispetto della privacy da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto, si specifica che:

- i dati sugli utenti sono proprietà esclusiva del Comune di Assemini e vengono comunicati all'Aggiudicatario limitatamente in funzione dell'esecuzione delle prestazioni richieste;
- l'Aggiudicatario ha l'obbligo di conformare la propria attività al Regolamento UE 2016/679;

- è fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare i nominativi del proprio Titolare del trattamento dei dati e del proprio Responsabile della protezione dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché l'elenco del personale che materialmente ha accesso ai dati sensibili.

ART. 22

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, l'impresa aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti dedicati" ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere espressamente dichiarato.

Assemini

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport
Dott.ssa Valentina Melis